

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 492

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI JANNUZZI, MISSERVILLE, MONTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1992

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Due recenti avvenimenti hanno attirato la nostra attenzione sulle attività criminose dell'ex partito comunista sovietico: l'apertura del processo al PCUS e le rivelazioni del procuratore generale russo Stepankov. A Roma l'alto magistrato russo, in data 17 giugno, ha rivelato ufficialmente che il PCUS in diverse occasioni ha finanziato i partiti confratelli nell'Europa occidentale mentre a Mosca (il procedimento è iniziato il 7 luglio scorso) l'Alta corte di Russia, intervenendo sulla costituzionalità dei decreti Eltsin, ha praticamente cominciato il processo contro il comunismo.

Per rimanere in Italia, constatiamo con amarezza che ci troviamo davanti ad un

vergognoso fenomeno: quello dei finanziamenti illeciti ai partiti di regime. Finanziamenti che provengono dagli imprenditori, dalle grosse industrie, dagli enti più svariati, dalle banche e persino da Paesi stranieri. Gli scandali che hanno coinvolto i politici e gli imprenditori di Milano e della Lombardia, tempestivamente e coraggiosamente rilevati dai Giudici milanesi, sono solo l'*iceberg* di un sistema di corruzione che, da anni, si è ramificato in tutta Italia ed è entrato persino nel tessuto sociale, civile e culturale del Paese, favorito anche da un parossistico consumismo.

I partiti di regime, attraverso gli illeciti finanziamenti (tangenti, mazzette, sovvenzionamenti provenienti dai «fondi neri»

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli enti o dai servizi segreti italiani o stranieri), hanno ritenuto di rafforzarsi per potenziare i propri apparati, per allargare le proprie clientele, per estendere la propria influenza. Raggiunto il loro scopo, i partiti, invece di costituire la struttura portante della democrazia, sono diventati clan di correnti, legati a filo doppio colle lobby economiche che, man mano, hanno invaso ed inquinato ogni settore: sindacale, giudiziario, militare, culturale, editoriale, scolastico, sanitario.

È necessario che la magistratura prosegua senza interferenze, pressioni e minacce il suo lavoro. Un lavoro che non solo deve accertare i reati commessi ma, indirettamente, possa dare l'avvio alla moralizzazione della vita amministrativa del Paese. Ma per far sì che questo obiettivo sia raggiunto è auspicabile accertare ogni responsabilità dei partiti coinvolti nei finanziamenti illeciti anche di quelli erogati da paesi stranieri.

Sia al processo di Mosca, sia nel corso della conferenza stampa tenuta dal procuratore Stepankov, sembra accertato che il PCUS ha finanziato, tra i partiti comunisti occidentali, il PCI per lunghi periodi attraverso operazioni commerciali con società e cooperative italiane. Tra queste società, ad esempio, spicca la «Maritalia» di Ravenna che avrebbe avuto rapporti commerciali «privilegiati» con la compagnia armatoriale del Mar d'Azov. Le rimesse in valuta effettuate dalla «Maritalia» si incanalavano in circuito di fondi depositati presso banche russe, svizzere, londinesi, eccetera.

Tale ingegnoso intreccio oltre a servire da tramite fra l'URSS ed il PCI, perseguiva tale suo fine attraverso una frode per evasione fiscale perpetrata per anni e quindi i notevoli profitti della società, sottratti al fisco italiano, venivano depositati in conti che venivano via via aperti sempre a intestatari diversi.

Il PCUS finanziando il PCI, di fatto ha asservito il partito italiano ad una potenza straniera, ossia all'URSS. Restano da accertare, oltre le modalità, i tempi, le quantità dei finanziamenti, quali siano state le prestazioni richieste al PCI dal PCUS e quali siano stati il ruolo e l'influenza esercitati dai KGB, particolarmente nel periodo della cosiddetta «guerra fredda» e degli anni di piombo.

Non si può escludere che, anche nel capitolo oscuro delle stragi e dei delitti politici, il KGB da solo o con l'apporto dei servizi segreti di altre potenze straniere (la Cecoslovacchia e la Libia ad esempio) abbia assunto determinate iniziative.

Se Mosca intende effettivamente seppellire il comunismo, deve innanzi tutto aprire gli archivi del KGB, fornendo tra l'altro ai magistrati russi tutti i documenti che chiamano in causa i partiti comunisti occidentali. Sarà poi compito della magistratura italiana accertare se il PCI abbia costituito per anni una quinta colonna dell'Unione sovietica in Italia e in Europa, se sia esistita effettivamente una «Gladio rossa» con il compito di aiutare anche militarmente un'eventuale invasione sovietica, se il PCI - nei primi anni Settanta quando era in atto un'offensiva politico terroristica contro la destra - abbia finanziato e sostenuto alcuni gruppi della sinistra extraparlamentare, se ci siano stati legami tra i comunisti italiani ed i terroristi delle Brigate Rosse ed organizzazioni similari. Ferme restando, in perfetta autonomia, le indagini della magistratura, è quanto mai opportuna la costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta in grado di valutare non solo gli aspetti giudiziari ma anche il significato squisitamente politico dei fatti avvenuti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta al fine di verificare l'esistenza di finanziamenti disposti dall'URSS e successivamente dagli Stati da essa derivati, in favore del Partito comunista italiano (PCI) e poi dal Partito democratico della sinistra (PDS) e di Rifondazione comunista.

**Art. 2.**

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione d'inchiesta, scelto fra i suoi componenti, è nominato d'intesa dai Presidenti delle due Camere.

3. I Presidenti delle due Camere provvedono contestualmente anche alla nomina dei due Vicepresidenti e dei due Segretari.

**Art. 3.**

1. La Commissione d'inchiesta, in particolare ha il compito di chiedere la produzione di *dossiers* e documenti, nonché di acquisire notizie relative al rapporto fra l'URSS ed il PCI e, successivamente, fra gli Stati della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) ed i partiti italiani del PDS e di Rifondazione comunista, allo scopo di accertare:

a) l'esistenza di collegamenti fra l'URSS e gli Stati da essa derivati ed i partiti

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

italiani del PCI e successivamente PDS e Rifondazione Comunista;

b) l'esistenza dei fondi sovietici destinati ai partiti italiani di cui alla lettera a), il loro utilizzo nonché il loro ammontare complessivo;

c) quale fosse il tipo di rapporto che legava il PCI all'URSS che lo finanziava e quali le ripercussioni di questo tipo di legame sulla politica italiana degli anni Settanta;

d) come i legami di cui alla lettera c) siano stati trasformati dopo la dissoluzione dell'URSS e lo scioglimento del PCI;

e) se nel quadro di tali collegamenti si fosse dato vita ad organizzazioni di tipo militare a struttura piramidale e quale fosse il ruolo dell'URSS nell'addestramento degli appartenenti;

f) gli eventuali reati commessi e l'esigenza di avviare i relativi procedimenti giudiziari ed amministrativi;

g) le interconnessioni da considerarsi rilevanti per un rilettura del fenomeno del terrorismo e degli altri fatti di destabilizzazione dello Stato venuti alla luce più recentemente.

## Art. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione parlamentare procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

2. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti e documenti;

b) ordinare la perquisizione e l'ispezione di luoghi e di cose;

c) ordinare la perizia qualora l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare le persone che si ritengono utili ai fini dell'inchiesta per la relativa audizione; le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. La Commissione parlamentare d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri per gli accertamenti al di fuori dei confini nazionali, nel rispetto delle legislazioni interne.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

Art. 6.

1. Per la validità delle sedute della Commissione d'inchiesta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La Commissione può deliberare di articolarsi ed operare in gruppi di lavoro.

3. Dei lavori della Commissione viene redatto un resoconto stenografico.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del Senato della Repubblica e per metà a carico della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere la relazione finale, unitamente ai resoconti stenografici delle sedute ed ai documenti acquisiti.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.